



REGOLAMENTO

per

LE MODALITA' DI DESIGNAZIONE  
E DI ROTAZIONE DEI MEMBRI  
DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA.

808 ♦♦♦ 803

*approvato con D.C.C. n. 60 del 19.06.1996*

*– esecutiva –*

TESTO VIGENTE

*INDICE*

art. 1 –	Composizione collegio arbitrale	pag. 3
art. 2 –	Rappresentanti dell'amministrazione	pag. 3
art. 3 –	Rappresentanti dei dipendenti	pag. 3
art. 4 –	Candidature	pag. 3
art. 5 –	Servizio elettorale	pag. 4
art. 6 –	Operazioni elettorali	pag. 4
art. 7 –	Proclamazione degli eletti	pag. 4
art. 8 –	Presidenti	pag. 4
art. 9 –	Costituzione del collegio arbitrale di disciplina	pag. 5
art. 10 –	Decisione del collegio arbitrale	pag. 5
art. 11 –	Compenso	pag. 6
art. 12 –	Norma finale	pag. 6

## **ART. 1 – COMPOSIZIONE COLLEGIO ARBITRALE**

1. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'Amministrazione, di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'Amministrazione di provata esperienza ed indipendenza.

2. I rappresentanti dell'Amministrazione e dei dipendenti sono scelti rispettivamente da una lista di dieci rappresentanti dell'Amministrazione e da una lista di dieci rappresentanti dei dipendenti. Il presidente è scelto da una lista di cinque nominativi.

## **ART. 2 – RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. Il Sindaco (o l'Assessore delegato in materia di personale) con proprio provvedimento designa i dieci rappresentanti dell'Amministrazione comunale, scelti tra i Dirigenti, i Funzionari (8<sup>a</sup> Q.F.) e gli Istruttori Direttivi Responsabili (7<sup>a</sup> Q.F.) in servizio esclusi i dirigenti che compongono l'ufficio di disciplina e quelli avverso i quali è in atto un procedimento disciplinare.

2. In caso di impossibilità a carattere permanente o di cessazione dal servizio, l'Assessore provvederà alla nomina di altro dipendente, scelto ai sensi del comma precedente.

## **ART. 3 – RAPPRESENTANTI DEI DIPENDENTI**

1. I rappresentanti dei dipendenti sono nominati mediante votazione segreta dal personale di ruolo del comune.

2. Sono eleggibili tutti i dipendenti in servizio di ruolo, alla data delle elezioni e avverso i quali non è in atto un procedimento disciplinare.

## **ART. 4 – CANDIDATURE**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, tutti i dipendenti di ruolo, in servizio alla data di indizione delle elezioni, possono proporre la propria candidatura.

2. Le candidature sono presentate per iscritto e riportano cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica funzionale ricoperta e settore di appartenenza. La candidatura, sottoscritta dall'interessato ed autenticata dal dirigente del settore di appartenenza, viene trasmessa al Servizio "Personale", entro e non oltre il decimo giorno precedente la data delle elezioni.

3. Le candidature pervenute secondo le modalità di cui al comma 2, saranno raccolte in una lista contenente i nominativi, in ordine alfabetico.

4. Copia della lista verrà fatta affiggere presso tutte le sedi di lavoro, in luogo accessibile a tutti.

#### **ART. 5 – SERVIZIO ELETTORALE**

1. In occasione delle elezioni, presso una sala messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, viene costituito un ufficio elettorale formato da un funzionario nominato dal Segretario Generale con funzioni di presidente, e da altri due dipendenti scelti dal presidente stesso.

#### **ART. 6 – OPERAZIONI ELETTORALI**

1. Le votazioni avvengono in una sola giornata — dalle ore 9 alle ore 12. Il voto viene espresso su apposita scheda predisposta dal Servizio “Personale”, sulla quale sarà apposto il nome e cognome del candidato prescelto.

2. La scheda sarà considerata nulla qualora riportasse più di un nominativo o un nominativo non compreso nella lista o segni di riconoscimento.

3. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura del seggio.

4. Delle operazioni di scrutinio verrà redatto un processo verbale da trasmettere al Servizio Personale con allegata tutta la documentazione.

#### **ART. 7 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. Il giorno successivo alla votazione il Segretario Generale con l'ausilio del dirigente preposto al Settore in cui è collocato il Servizio “Personale”, esaminati i verbali, redige la lista dei dieci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Il candidato eletto che cessa dal servizio, o nei confronti del quale sia irrogata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 24, I° comma, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro, decade dall'ufficio e viene sostituito dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

## **ART. 8 – PRESIDENTI**

1. Entro otto giorni dalla nomina dei rappresentanti dei dipendenti, il Segretario Generale convoca i rappresentanti dell'Amministrazione ed i rappresentanti dei dipendenti per la designazione dei cinque presidenti.

2. Il dirigente preposto al Servizio "Personale", d'intesa con il Segretario Generale, presenta un elenco contenente dieci nominativi esterni all'Amministrazione, scelti tra soggetti di provata esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro o di diritto amministrativo che non siano rappresentanti sindacali o che non ricoprano cariche politiche.

I rappresentanti dell'Amministrazione e i rappresentanti dei dipendenti, di comune accordo, indicano i cinque presidenti.

## **ART. 9 – COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA**

1. Il collegio arbitrale viene di volta in volta costituito con provvedimento del Segretario Generale.

2. La costituzione del collegio avviene mediante sorteggio tra i componenti delle liste dei rappresentanti dell'Amministrazione, dei rappresentanti dei dipendenti e dei presidenti, non facenti parte di eventuale collegio in carica. Il sorteggio si effettua alla contemporanea presenza del Segretario Generale, del dirigente del "Personale" e di un funzionario designato dal Segretario Generale.

3. Non possono far parte del collegio arbitrale i membri che siano tra loro parenti o affini fino al 4° grado o lo siano con il dipendente che ha proposto l'impugnazione della sanzione disciplinare. In tali ipotesi l'operazione di sorteggio sarà ripetuta.

4. I soggetti scelti per costituire il collegio arbitrale sono tenuti ad accettare l'incarico per iscritto.

5. In caso di temporanea impossibilità il membro del collegio verrà sostituito, sempre mediante sorteggio, tra i componenti non incaricati appartenenti alla relativa lista. Per temporanea impossibilità si intende anche l'assoggettamento a procedimento disciplinare.

6. Ogni collegio arbitrale ha durata annuale.

## **ART. 10 – DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE**

1. Entro quindici giorni dall'impugnazione della decisione dell'ufficio di disciplina, il dipendente può trasmettere al collegio arbitrale memoria difensiva con allegata documentazione e indicare testi a propria difesa.

2. Fatta salva ogni attività istruttoria, il collegio arbitrale emette la decisione con provvedimento motivato sottoscritto dal presidente e rimette gli atti all'ufficio di disciplina.

3. L'ufficio di disciplina dovrà dare comunicazione all'interessato della decisione emessa, entro il termine di quindici giorni dall'acquisizione degli atti.

#### **ART. 11 – COMPENSO**

1. Ai presidenti spetta un compenso onnicomprensivo pari a € 100.000.= per ogni seduta del collegio arbitrale.

2. Al personale interno non dirigente, rappresentante dei dipendenti, il servizio effettuato al di fuori del normale orario di lavoro, verrà retribuito come prestazione straordinaria.

#### **ART. 12 – NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge ed al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni — Autonomie locali.